



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio

ORDINANZA

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Anzio:

- VISTA** la Legge 30 marzo 2001 n. 130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri";
- VISTA** la Legge della Regione Lazio n. 4 del 28/04/2006 in particolare l'art. 162 "Norme in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri";
- RITENUTO** necessario disciplinare le modalità di dispersione delle ceneri funebri in mare all'interno del Circondario Marittimo di Anzio, specificatamente per i profili connessi alla sicurezza della navigazione;
- CONSIDERATO** che le acque del Circondario Marittimo di Anzio sono interessate da un peculiare traffico di unità navali nonché dalla presenza di altre attività connesse agli altri usi civili del mare, entrambi mutevoli (in termini di rotte interessate, tipologia dei mezzi coinvolti, limiti e pericoli discendenti) a seconda del periodo dell'anno considerato;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 60 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima).

RENDE NOTO

che è consentita la dispersione di ceneri funebri in mare nelle acque del Circondario Marittimo di Anzio, previa acquisizione relativa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso e secondo le modalità di seguito indicate.

ORDINA

Articolo 1

Tempi e modalità di dispersione

1. È vietata la dispersione di ceneri funebri in assenza della prescritta autorizzazione di cui al "RENDE NOTO" la quale costituisce presupposto di legge per lo svolgimento di tale pratica.
2. La dispersione delle ceneri nelle acque del Circondario Marittimo di Anzio è consentita dall'alba al tramonto:
 - a. Nel periodo compreso tra l'1 maggio e il 30 settembre ad una distanza non inferiore a 1 (uno) miglio dalla costa;
 - b. Nel periodo compreso tra l'1 ottobre e il 30 aprile ad una distanza non inferiore a 0,5 miglia dalla costa.

3. È fatto permanente divieto di disperdere le ceneri:
 - a. Ad una distanza inferiore a 0,5 miglia dalle unità da pesca, commerciali ovvero da diporto;
 - b. Ad una distanza inferiore a 0,5 miglia dagli specchi acquei già oggetto di interdizione alla navigazione in forza di altri provvedimenti ordinativi.

Articolo 2

Obbligo di comunicazione

1. È fatto obbligo di comunicare preventivamente a questo Ufficio Circondariale Marittimo la data e l'ora previste per la dispersione delle ceneri, allegandovi:
 - a. Copia dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri in mare rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso;
 - b. Copia dei documenti del mezzo nautico che si intende utilizzare e copia della patente nautica che abilita alla conduzione dello stesso (qualora prevista).
2. Nel giorno designato, dovrà essere comunicato alla Sala Operativa di questo Comando (via filo 069844525 o via VHF Canale 16), l'inizio e la fine delle operazioni di cui trattasi.

Articolo 3

Disposizioni finali e pubblicità

1. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Ordinanze", nonché sugli albi pretori on-line dei Comuni rivieraschi compresi nella circoscrizione territoriale.
2. La presente Ordinanza entra in vigore a partire dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio.
3. È altresì abrogata qualsiasi altra disposizione ordinatoria eventualmente in contrasto con quelle contenute nella presente Ordinanza.
4. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi:
 - a. Degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione;
 - b. Degli artt. 53 e 55 del D. Lgs. 18.07.2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto";
 - c. Dall'art. 650 del Codice penale.

Anzio, (vds data di registrazione)

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell'articolo 32 comma 1 della legge n. 69/2009 mediante inserimento nel sito istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Lorenzo GIOVANNONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa